



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 24002000
ROMA, 21 OTTOBRE 2024

Alla cortese attenzione

Sen. Francesco Zaffini
Presidente Commissione X
Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale

Alle Senatrici e ai Senatori componenti
Commissione X
Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale

Senato della Repubblica

Loro sedi

*Pregiatissimo Presidente,
Pregiatissime/i Senatrici e Pregiatissimi Senatori,*

Per un lavoro più proficuo trasmetto il documento allegato con le considerazioni e proposte del CNOOP in merito al ddl A.S. 1241 "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"

Cordiali Saluti.

Il Presidente
Dott. David Lazzari



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 24002000
ROMA, 21 OTTOBRE 2024

Considerazioni e proposte in merito al DDL “Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” AS 1241

Relative all'Art.1 comma 1

La legge 56/89 che regola la professione psicologica e l'attività psicoterapica, prevede:

- all'art. 1 (Definizione della professione di psicologo) “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
- All'art. 3 (Esercizio dell'attività psicoterapica) “L'esercizio dell'attività psicoterapica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”.

Si chiede quindi che, per evitare contrasti da norme e dubbi interpretativi, l'art. 1 del DDL venga così integrato (frase in rosso)

- 1. Il medico, cui competono in maniera esclusiva la diagnosi, la prognosi e la terapia, salvo quanto previsto dalla legge 18.02.89 n.56, nei casi in cui prescrive prestazioni di specialistica ambulatoriale, deve attribuire, nel caso di prima visita o esame diagnostico, l'appropriata classe....**

Relative all'art.1 comma 5

Vista la finalità del DDL di monitorare e dare risposta in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa ai bisogni di salute appare opportuno efficientare il sistema includendo nella possibilità di accreditamento per le prestazioni di psicoterapia, già oggi finanziate dal SSN mediante il cd Bonus psicologico. (frase in rosso)



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 24002000
ROMA, 21 OTTOBRE 2024

5. Le aziende sanitarie locali erogano le prestazioni di specialistica ambulatoriale nei confronti dei propri assistiti anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere, l'attivazione della diagnostica di primo livello negli studi della medicina generale, nonché l'offerta degli erogatori privati accreditati, previa stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 **compresi gli studi e le strutture di psicoterapia.**

Relative all'art.1 comma 6

In relazione alle considerazioni espresse nel punto precedente appare coerente che nel quadro dei bisogni di prestazioni sanitarie che vengono documentate per la programmazione delle attività dirette o accreditate rientrino anche le domande presentate per sessioni di psicoterapia di cui alla legge del cd Bonus psicologico. (proposte in rosso)

6. I direttori regionali della sanità, nell'ambito dei compiti di pianificazione o organizzazione dei Servizi sanitari regionali, elaborano le direttive per la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati, **ivi incluse le domande relative alle prestazioni di cui all'art.1-quater, comma 3 del DL 30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 e smi.** I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere elaborano i piani strategici annuali di cui al primo periodo e, ai fini della validazione, ne curano la trasmissione ai direttori regionali, cui compete la vigilanza sulla relativa esecuzione. L'attuazione dei piani strategici annuali elaborati e validati ai sensi del secondo periodo rileva ai fini della valutazione dell'attività dei direttori regionali della sanità e dei direttori generali.

Relative all'art.1 comma 7

Vista la finalità del DDL di monitorare e dare risposta in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa ai bisogni di salute appare opportuno efficientare il sistema prevedendo che l'integrazione contemplata per le figure mediche avvenga anche tra gli psicologi operanti ai diversi livelli. (proposte in rosso)

7. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati garantiscono l'utilizzo degli strumenti di telemedicina secondo i vigenti indirizzi e linee guida, tra cui il teleconsulto, anche ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, quali strumenti di integrazione tra i medici ospedalieri e i medici di



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 24002000
ROMA, 21 OTTOBRE 2024

medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale, nonché tra gli psicologi dei servizi ospedalieri e specialistici e quelli di assistenza primaria.

Relative al CAPO II, dopo l'art.11 si propone un art. 11bis

Si richiama in via esplicativa quanto previsto dal DL 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176, art. 20 bis

“Art. 20-bis (Disposizioni in materia di attività degli psicologi). - 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo... di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA)... le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.”

Con tale articolo si propone il potenziamento della psicologia nell'assistenza primaria, già attivata da molte Regioni e in via di attivazione in altre, e la possibilità, peraltro già oggi possibile in assenza di normative contrarie, che gli psicologi e psicoterapeuti possano prescrivere esclusivamente le prestazioni di propria competenza. Realtà già presente in molte ASL ma da esplicitare nel contesto di un DDL che potrebbe invece portare alla loro esclusione.

Art.11bis (Disposizioni per il potenziamento delle prestazioni erogate dalla funzione aziendale della Psicologia)

1.Al fine di potenziare l'intervento del SSN a tutela del benessere psicologico e per il contrasto al disagio psicologico in particolare delle giovani generazioni le Regioni completano l'istituzione della funzione aziendale di Psicologia di cui dall'art. 20-bis, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 , al fine ottimizzare l'utilizzo ottimale della risorsa professionale degli psicologi, anche prevedendo, laddove non sia stato già deliberato con norma regionale, il servizio di psicologia di assistenza primaria, reclutando gli psicologi mediante le procedure di cui all'art.7 della presente legge nelle more dell'adozione di una normativa nazionale in materia.

2.Al fine di ridurre i tempi di attesa e l'appropriatezza degli interventi le prestazioni di competenza della professione sanitaria di psicologo in virtù della legge 56/89, ivi incluse quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, possono essere prescritte anche da iscritti all'albo degli Psicologi aventi rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione con il SSN, su ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni medesime nell'ambito dell'offerta istituzionale qualora rientrino in quelle garantite dal SSN o su ricetta bianca negli altri casi.